

Circolare n. 13/2008

Strumenti di pagamento e antiriciclaggio

Premessa

Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito il 6 agosto 2008 dalla Legge n. 133 (di seguito “Decreto”), ha introdotto rilevanti novità in tema di strumenti di pagamento, di antiriciclaggio e di procedure per i movimenti di denaro ed assegni. Qui di seguito si fornisce un quadro d’insieme delle nuove disposizioni e delle loro decorrenze.

Indice

1. Utilizzo dei contanti
2. Disciplina relativa agli assegni
3. Tracciabilità dei compensi professionali
4. Procedure per i movimenti di denaro e assegni verso l’estero

1. Utilizzo dei contanti

L’art. 32 comma 1, lett. a) del Decreto ha elevato a Euro 12.500 la soglia massima per i pagamenti in contanti.

Dal 25 giugno 2008 è quindi vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo, quando il valore dell’operazione, anche frazionata è uguale o superiore a Euro 12.500.

Tra le operazioni rilevanti rientrano il semplice pagamento di una fornitura o il finanziamento di un socio alla società partecipata.

Il precedente limite, in vigore dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008, era di Euro 5.000.

Quanto appena descritto non è applicabile nel caso in cui il trasferimento in contanti avvenga per il tramite di un intermediario abilitato che, accettando per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante.

Tabella 1: Limitazioni all'utilizzo del contante

Periodo di validità della norma	Pagamento in contanti
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	Ammessi solo se inferiori ad Euro 5.000,00
Dal 25 giugno 2008	Ammessi solo se inferiori ad Euro 12.500,00

2. Disciplina relativa agli assegni

Il Decreto ha conseguentemente modificato anche la disciplina relativa agli assegni bancari, circolari e postali che devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Si ricorda che dal 30 aprile 2008 questi assegni sono emessi di regola con la clausola prestampata di non trasferibilità, prevedendola a partire dall'importo di Euro 12.500,00.

Il precedente limite per emettere assegni liberi era pari a Euro 4.999,99. Il cliente può richiedere alla banca, in forma scritta, il rilascio di libretti di assegni non muniti di tale clausola, pagando un'imposta di bollo di Euro 1,50 per ogni singolo assegno.

E' stato abrogato anche l'art. 49, comma 10, D.Lgs. 231/2007 che per gli assegni trasferibili stabiliva l'obbligo di riportare anche il codice fiscale del girante e quindi dal 25 giugno 2008 tali assegni dovranno riportare esclusivamente la firma del girante.

Sempre dal 25 giugno 2008 sarà possibile incassare gli assegni contenenti una o più girate recanti errori relativi al codice fiscale in corrispondenza della firma, emessi prima di tale data.

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente, sempre di importo uguale o superiore a Euro 12.500, possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane Spa.

Tabella 2: Limitazioni all'utilizzo degli assegni

Periodo di validità della norma	Pagamento con assegno trasferibile	Pagamento con assegno non trasferibile
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	Ammessi solo se inferiori ad Euro 5.000,00. Per ogni assegno richiesto senza la clausola di non trasferibilità era prevista l'apposizione dell'imposta di bollo pari a Euro 1,50. Nella girata occorreva indicare il codice fiscale del girante.	Ammessi senza limiti d'importo.
Dal 25 giugno 2008	Ammessi solo se inferiori ad Euro 12.500,00. Per ogni assegno richiesto senza la clausola di non trasferibilità è sempre prevista l'apposizione dell'imposta di bollo pari a Euro 1,50. Nella girata non occorre più indicare il codice fiscale del girante.	Ammessi senza limiti d'importo.

3. Tracciabilità dei compensi professionali

Il D.L. 223/2006 (Manovra Prodi), in vigore dal 4 luglio 2006, convertito dalla Legge 248/2006 aveva introdotto l'obbligo per i professionisti di tenere uno o più conti correnti nei quali far confluire gli incassi ricevuti ed i pagamenti effettuati nello svolgimento dell'attività professionale; tali conti correnti non dovevano necessariamente essere dedicati all'attività professionale, ma potevano anche essere utilizzati per fini personali.

Inoltre era stato inserito l'obbligo di riscuotere i compensi esclusivamente mediante una modalità tracciabile, come assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancarie o postali o mediante sistemi di pagamento elettronico, fatta eccezione per gli incassi con importo unitario inferiore a Euro 100, i quali potevano avvenire in contanti.

Il D.M. attuativo del 3 ottobre 2007 aveva, però, previsto alcuni esoneri per determinate categorie di clienti del professionista (persone fisiche non residenti, diversamente abili con una minorazione tale da non consentire loro la piena comprensione degli atti stipulati, persone fisiche con reddito complessivo non superiore all'importo dell'assegno sociale) che venivano escluse dal divieto di pagamento in contanti oltre le soglie precedentemente indicate.

Il cliente in questi casi, però, doveva produrre un'autocertificazione nella quale veniva attestato il possesso di uno dei requisiti previsti per l'esonero.

Il Decreto ha abrogato l'obbligo per i professionisti di avere un conto corrente dedicato all'attività professionale e l'obbligo di incassare i pagamenti esclusivamente in modalità tracciabile.

Il tetto massimo per l'incasso in contanti è stato fissato in Euro 12.500 e naturalmente sono venute meno anche le condizioni esonerative che il cliente doveva produrre al professionista.

Resta in vigore la disposizione riguardante l'accertamento bancario, relativamente a versamenti non giustificati o prelevamenti eccedenti l'importo ragionevolmente riconducibile alla sfera personale.

L'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973 prevede che, ai fini delle imposte dirette, gli accrediti effettuati in base a rapporti finanziari vengano ricompresi tra i ricavi o i compensi, nel caso in cui il contribuente non riesca a dimostrare di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o che le operazioni, cui gli stessi si riferiscono, non abbiano rilevanza fiscale.

Per quanto riguarda i prelevamenti ingiustificati, anche per i professionisti vige la presunzione legale, già operante per le imprese, in base a cui i prelevamenti non giustificati possono essere presi a base di rettifiche ed accertamenti .

C'è da dire tuttavia che, mentre per le imprese tali prelievi potrebbero sottendere "acquisti in evasione" e, quindi, costi in nero preordinati all'effettuazione di corrispondenti cessioni produttive di ricavi "a nero", per i professionisti la situazione non è così automatica. Infatti per loro, innanzitutto, vige il principio in base al quale fiscalmente vengono considerati i compensi materialmente percepiti e le spese sostenute effettivamente nel periodo d'imposta.

Oltretutto la maggior parte delle volte il servizio reso si fonda sulle capacità intellettuali del professionista e non nella compravendita di beni.

Proprio per questo la circolare 32/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate, invita gli uffici ad evitare un'applicazione rigida e formale della norma.

Per le irregolarità commesse fino al 24 giugno 2008, ossia prima dell'entrata in vigore del Decreto:

- nel caso in cui la sanzione sia già stata irrogata, sia divenuta definitiva e sia già stata assolta, anche solo in parte, non è possibile ottenerne il rimborso;
- se la sanzione è stata comminata con un provvedimento provvisorio ed è stata pagata, è possibile chiederne la ripetizione;

- nel caso in cui non sia stata ancora pagata, non è più necessario versare la sanzione;
- se la sanzione deve essere ancora comminata, l'atto che ne prevede l' applicazione decade di diritto.

Tabella 3: Precedenti limitazioni per l'incasso in contanti

Prima modifica normativa (Manovra Prodi)	Seconda modifica (Finanziaria 2007)	Limiti di incasso in contanti
Dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2007	Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008	Euro 1.000,00
Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008	Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009	Euro 500,00
Dal 1° luglio 2008 in avanti	Dal 1° luglio 2009 in avanti	Euro 100,00

Tabella 4: Nuova norma per l'incasso in contanti

Periodo di validità della norma	Limite all'incasso in contanti
Dal 1° gennaio 2007 al 24 giugno 2008	Euro 1.000,00
Dal 25 giugno 2008 in avanti	Euro 12.500,00

4. Procedure per i movimenti di denaro e assegni verso l'estero

Il Governo ha stabilito a far data dal 1° gennaio 2009 misure più restrittive per quanto riguarda i trasferimenti di denaro all'estero, allo scopo di allineare l'ordinamento italiano a quello comunitario in materia di antiriciclaggio.

Il precedente regime aveva una accezione di "denaro contante" più circoscritta, infatti limitava i propri effetti ai trasferimenti riguardanti denaro, titoli e valori mobiliari.

La nuova normativa invece amplia la sua sfera d'influenza anche a tutti i trasferimenti di strumenti negoziabili al portatore (compresi i traveller's cheques), agli strumenti negoziabili emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio emessi in forma

tale che il titolo passi alla consegna ed agli strumenti incompleti firmati, ma privi del nome del beneficiario.

E' stata stabilita, innanzitutto una nuova soglia massima, pari a Euro 9.999,99, entro la quale è possibile trasferire denaro all'estero senza formalità. Decade la possibilità di effettuare la dichiarazione obbligatoria sul trasferimento di denaro contante fino a 48 ore prima dell'effettiva spedizione della somma.

La dichiarazione sui trasferimenti di denaro da e verso l'estero dovrà essere presentata con notifica telematica all'Agenzia delle Dogane contestualmente al passaggio del denaro o entro le 48 ore successive dal ricevimento della somma, nel caso in cui l'operazione sia stata effettuata con il sistema postale. Questo nuovo meccanismo è stato previsto per evitare che chi compia il trasferimento possa rendersi irreperibile dopo l'esecuzione dello stesso.

In caso di mancata dichiarazione è previsto il sequestro della somma trasferita ed una sanzione pecuniaria pari al 40% dell'importo eccedente il tetto massimo movimentabile senza la dichiarazione. E' possibile però per il trasgressore procedere ad un'oblazione immediata con il pagamento di una multa pari al 5% della somma eccedente Euro 9.999,99, estinguendo così l'illecito, all'atto della contestazione o entro i 10 giorni successivi.

Inoltre è stata confermata l'esenzione della comunicazione per i trasferimenti di vaglia postali o cambiari e di assegni postali, circolari e bancari, tratti o emessi da intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario o la clausola di non trasferibilità.

Con la precedente normativa, l'Ufficio Italiano Cambi era deputato al potere di istruttoria ed all'irrogazione delle sanzioni, mentre con le nuove norme tali poteri spettano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale deve portare a termine il procedimento entro 180 giorni.

Inoltre nel momento in cui si riesca ad evincere che le somme trasferite siano il frutto di attività illecite, bisogna trasmettere tali informazioni alla Commissione Europea, e condividerle con le autorità finanziarie dei paesi interessati.

Si ricorda che la Banca d'Italia è l'unico soggetto incaricato alla raccolta delle informazioni valutarie per finalità statistiche dotato di poteri sanzionatori diretti.

Tabella 5: La dichiarazione valutaria per il trasferimento all'estero di denaro contante

DENARO CONTANTE
Le banconote e monete aventi corso legale
Gli strumenti negoziabili al portatore (compresi traveller's cheques)
Gli strumenti negoziabili (quali assegni a favore di un beneficiario fittizio)
UFFICI PREPOSTI ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
Dogane e Guardia di Finanza
MISURE CAUTELARI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA
Sequestri dell'eccedenza di Euro 9.999,99 fino al 40% dell'eccedenza stessa
OBLAZIONE AMMESSA IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA
Ammissa con pagamento di una somma pari al 5% dell'importo eccedente Euro 10.000,00
Non ammissa per somme superiori a Euro 260.000,00
Non ammissa se la stessa violazione è stata contestata al medesimo soggetto nei 365 giorni precedenti
SANZIONI PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA
Fino al 40% dell'importo eccedente 9.999,99
DECORRENZA DELLA NORMA
1° gennaio 2009

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Napoli, 17 novembre 2008

Dott. Marco de Maria